



COMUNE di SANGINETO

PROVINCIA di COSENZA

VIA GIACOMO MATTEOTTI - TEL. 0982/970709 - FAX 0982/970810 - PARTITA IVA/CF 00401810783

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 Del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE
DATA 30.04.2014	

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 16,49 nella sala delle adunanze dell'Edificio ex Scuola Media di Sangineto Centro - TERZO PIANO
 Alla prima convocazione in sessione ordinaria prot. n. 0002080 del 23.04.2014 che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

N.ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N.ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	GUARDIA MICHELE	X		6	TERRANOVA MAURIZIO	X	
2	LALIA ANTONIO	X		7	PALERMO ROBERTO	X	
3	GROSSO ARMANDO	X		8	PALERMO ROSARIO PIETRO	X	
4	GROSSO PIERA VALENTINA		X	9	CATALDO FRANCESCO	X	
5	PISANI ANDREA MARIA	X		10	TODARO FEDERICO	X	

ASSEGNATI N. 10 IN CARICA N. 10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'avv. Michele GUARDIA nella sua qualità di PRESIDENTE


LA SEDUTA E' PUBBLICA Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DR. Gianpaolo SANTOPAULO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE"**;

Con la seguente votazione:

PRESENTI N. 9
 VOTI FAVOREVOLI N. 9
 VOTI CONTRARI N. 00
 ASTENUTI N. 00



DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto : **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE"**, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Presidente sull'immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI N. 9
VOTI FAVOREVOLI N. 9
VOTI CONTRARI N. 00
ASTENUTI N. 00

DELIBERA

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA , APPROVATA E SOTTOSCRITTA

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Gianpaolo SANTOPAULO

IL PRESIDENTE
F.TO AVV. MICHELE GUARDIA

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCI PER USO AMMINISTRATIVO
E DI UFFICIO .




IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. G. SANTOPAULO

Ufficio amministrativo - affissione atti albo Pretorio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE affissa all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi a partire dal 20-5-014, N. 392 COME PRESCRITTO DALL'ART. 124 Comma 1 decreto legislativo n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, 20-5-014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DR. Gianpaolo SANTOPAULO





COMUNE DI SANGINETO

(Prov. di Cosenza)

TEL. 0982 970659 – FAX 0982 93302

Allegato alla deliberazione
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 30/04/2014

Ufficio proponente:
UFFICIO TECNICO E UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO:

- che con deliberazione n. 117 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/1985 avente ad oggetto "Cimitero comunale: servizio illuminazione votiva – Approvazione tariffe"
- che con deliberazione n. 118 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/1985 avente ad oggetto "Concessione nicchie, ossari e loculi cimiteriali - Approvazione tariffe"
- che con deliberazione n. 119 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/1985 avente ad oggetto "Polizia mortuaria e servizi funebri e cimiteriali. Costituzione e nomina commissione per studio e predisposizione dello schema di regolamento" con la quale si costituisce la commissione per la predisposizione di uno schema di Regolamento cimiteriale;

CHE, nonostante la costituzione della commissione per la predisposizione dello schema di regolamento, dagli atti di ufficio si evince che ad oggi non è stato adottato nessun regolamento cimiteriale comunale e che quindi si è osservata la legge nazionale che regola la materia (D.P.R. 10/09/1990, n. 285 – Approvazione regolamento di polizia mortuaria);

CHE nel corso degli anni sono state adottate con delibere di Giunta Comunale le tariffe per la regolamentazione delle concessioni di loculi e ossari cimiteriali;

VISTI:

- il "Regolamento comunale per la concessione delle aree cimiteriali", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 05/10/2010;
- il "Regolamento del servizio delle lampade votive del Cimitero di Sangineto", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 05/10/2010;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare un Regolamento Cimiteriale comunale, anche al fine di coordinare il contenuto dei Regolamenti di cui sopra;

VISTO lo schema di Regolamento cimiteriale comunale allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione (*Allegato A*);

RITENUTO di dover procedere in merito;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi in premessa specificati di determinarsi in merito

1. **DI FAR PROPRIO** quanto esposto in narrativa;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento cimiteriale comunale allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione (*Allegato A*);
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000.



PARERI SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art. 49 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli E.L. n. 267 del 18 agosto 2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE

SETTORE AMMINISTRATIVO - PER LA REGOLARITA' TECNICA:

UFFICIO : Si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

OSSERVAZIONI : Nessuna.

Sanginetto, li 23.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Gianpaolo Santopaolo)

SETTORE TECNICO /MANUTENTIVO/URBANISTICO - PER LA REGOLARITA' TECNICA:

UFFICIO : Si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

OSSERVAZIONI : Nessuna.

Sanginetto, li 23.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ING. Albina Rosaria FARACE)

Albina Rosaria Farace





COMUNE di SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO CIMITERIALE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2014)

INDICE

Allegato "A"



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

Titolo I - ORDINAMENTO DEI CIMITERI

Art. 2 Soggetti aventi diritto

Art. 3 Disposizioni su inumazioni e tumulazioni

Art. 4 Deposito di osservazione e sala incisoria

Art. 5 Camera mortuaria

Titolo II - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 6 Sepolture

Art. 7 Esumazioni

Art. 8 Esumazioni straordinarie

Art. 9 Oggetti rinvenuti

Art. 10 Tumulazione

Art. 11 Modalità di effettuazione delle operazioni cimiteriali

Art. 12 Estumulazioni

Art. 13 Raccolta dei resti in cassetta ossario

Art. 14 Cremazione

Titolo III - CONCESSIONI NORME GENERALI

Art. 15 Durata e rinnovo delle concessioni

Art. 16 Modalità di assegnazione

Art. 17 Sepolture private

Art. 18 Cessione e rinuncia

Art. 19 Uso dei loculi

Art. 20 Termine per l'apposizione della lapide

Art. 21 Concessioni particolari

Art. 22 Retrocessioni e rimborsi

Art. 23 Disposizioni comuni alle varie concessioni

Titolo IV - LAVORI

Art. 24 Progettazione e lavori

Art. 25 Lavori

Art. 26 Caratteristiche tecniche

Titolo V - SEGNI FUNERARI

Art. 27 Segni funerari e lampade votive

Titolo VI - OPERE DI GIARDINAGGIO

Art. 28 Disciplina del verde dei cimiteri

Titolo VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 29 Competenze e disposizioni varie

Titolo VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 30 Addetti e competenze

Titolo IX - OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 31 Obblighi e divieti

Art. 32 Regolamento lampade votive

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento (di seguito denominato "Regolamento") si applicano al Cimitero di Sangineto.



TITOLO I - ORDINAMENTO DEI CIMITERI

Art. 2 - Soggetti aventi diritto

1. Nel Cimitero comunale hanno diritto di seppellimento le salme:
 - a) di persone morte nell'ambito territoriale del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
 - b) di persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi avuto in esso, la nascita o in vita, la residenza nel comune ;
 - c) di persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata già esistente nel Cimitero del Comune stesso, ai sensi del Regolamento;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese, con almeno un genitore residente nel Comune;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. È possibile chiedere il ricongiungimento delle salme di coniugi o di persone legate in vita da comprovata convivenza e/o genitori con quelle dei figli nello stesso cimitero, in caso sussista disponibilità di posto.
3. Tutte le operazioni inerenti la sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuate secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3 - Disposizioni su inumazioni e tumulazioni

1. Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e tumulati nello stesso loculo.
2. Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dal Comune o, in quelli privati, approvati dallo stesso.
3. Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di 24 ore dal momento del decesso. Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ridurre tale periodo. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopico non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
4. Le salme di persone decedute a seguito di malattie infettive e altamente diffusive sono trasferite, secondo le norme di legge, in locali appositamente indicati dall'autorità competente.

Art. 4 - Deposito di osservazione

1. Nei Cimiteri possono essere istituiti un deposito di osservazione e una sala incisoria.
2. Nel deposito di osservazione, in ambienti separati e opportunamente attrezzati sono deposte, su ordine dell'Ufficiale Sanitario, dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte a mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte accidentalmente sulla pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 5 - Camera mortuaria

1. Nella Camera Mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in Camera Mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare tre giorni; decorso tale periodo, la salma sarà tumulata d'ufficio in un loculo appositamente individuato dal Comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.



TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 6 - Sepolture

1. L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche ed ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000.
2. È fatto divieto, in caso di inumazioni di cadaveri trasportati in doppia cassa, di praticare operazioni di apertura delle casse in legno, per tagliare la cassa metallica, anche quando la medesima sia d'obbligo. È fatto obbligo agli operatori del settore provvedere, ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nel Cimitero del Comune, e, ai fini del trasporto, sia d'obbligo la doppia cassa, all'uso di casse metalliche contenenti quelle di legno, oppure di casse di legno contenenti casse biodegradabili, ai sensi dei decreti ministeriali del 01/02/1997 e del 09/07/2002. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

Art. 7 - Esumazioni ordinarie

1. In attesa dell'esumazione d'ufficio è consentita, su richiesta di privati, la esumazione ordinaria dei resti mortali, sempreché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma stessa.
2. Delle esumazioni ordinarie d'ufficio sarà data notizia, con pubbliche affissioni della durata di giorni 15, da effettuarsi agli ingressi dei Cimiteri, nonché all'Albo Pretorio Comunale

Art. 8 - Esumazioni straordinarie

1. Prima della normale scadenza del periodo di inumazione, le salme possono essere esumate in via straordinaria su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Anche a richiesta di privati, può disporsi, su autorizzazione del Dirigente competente, l'esumazione di salme per trasferimento in altre sepolture o per la cremazione.
3. Le esumazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in presenza dell'Autorità Sanitaria e, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi dal 1° maggio al 30 settembre.
4. Ove trattasi di esumazione di salme di persone decedute da meno di due anni, occorre il nulla osta dell'Autorità Sanitaria.
5. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, nei primi due anni dal decesso, quando trattasi di salme di persone decedute per malattie infettivo contagiose.

Art. 9 - Oggetti rinvenuti

1. A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti, in loro presenza, all'atto della esumazione.
2. Gli oggetti rinvenuti in sede di esumazione o di estumulazione d'ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, presso il Cimitero Comunale per un anno dalle operazioni stesse. Decorso tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà del Comune.
3. Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra, saranno, a cura dell'ufficio, smaltiti secondo le vigenti disposizioni.

Art. 10 - Tumulazione

1. La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta della deposizione della salma e della chiusura del loculo.
2. La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, con personale all'uopo autorizzato, previa la osservanza delle vigenti disposizioni.
3. Le salme da tumulare debbono essere racchiuse in duplice cassa secondo le vigenti norme.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto delle salme fuori

Comune e per le tumulazioni provvisorie. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

5. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.
6. Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, il Comune interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge. Ove peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 11 - Modalità di effettuazione delle operazioni cimiteriali

1. Per l'esecuzione delle operazioni di tumulazione, estumulazione ed inumazione è necessaria la presenza di almeno un operaio cimiteriale e pertanto, di norma, le stesse possono essere effettuate solo nel turno antimeridiano.

Art. 12 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie d'ufficio, salvo speciali norme e convenzioni, sono eseguite dopo dieci anni dalla data di tumulazione nel caso di cadaveri morti nel territorio Comunale e non riconosciuti da nessuno, i resti mortali di persone di cui i parenti non hanno provveduto a regolarizzare la concessione Cimiteriale del loculo occupato. All'atto dell'estumulazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune; le salme eventualmente non decomposte verranno, invece, inumate, per essere poi riesumate con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e non oltre i cinque anni.
2. L'eventuale estumulazione delle salme per essere traslate in altre sepolture è sempre consentita, sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione e, se deteriorati, dovranno essere riparati o sostituiti prima che si proceda alla nuova tumulazione.
3. Quando in occasione di apertura di sepolture, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti, salvo i casi contemplati nel successivo art. 14.

Art. 13 - Raccolta dei resti in cassetta ossario

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. È tuttavia consentita su richiesta e alla presenza dell'Autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate, sparse per distruzione di feretri.
2. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri, è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile delle operazioni, dal familiare o da un interessato presente nonché dal sanitario se vi abbia assistito.
4. Qualora nelle operazioni di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.
5. Per le raccolte dei resti mortali in cassetta ossario si applicano le disposizioni previste per le esumazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 14 - Cremazione

1. Il servizio di cremazione delle salme verrà effettuato nel cimitero più vicino, provvisto di apposita area crematoria, salvo poi riportare le ceneri in apposito ossario nel cimitero comunale.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più



prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto nel rispetto della normativa vigente.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
4. L'autorizzazione di cui al secondo comma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dall'Autorità Sanitaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In mancanza della predetta certificazione, ovvero nei casi di morte improvvisa o sospetta, deve essere prodotto il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
5. Per la cremazione dei minori, è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà.
6. La registrazione delle salme cremate è effettuata all'interno del registro generale cimiteriale.
7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione in luogo diverso dai Cimiteri del Comune o in altri comuni deve essere autorizzato dal Sindaco. L'operazione di traslazione non è soggetta alle misure igienico sanitarie stabilite per il trasporto delle salme.
8. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato nell'Archivio del Cimitero, il secondo da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere inviato all'Ufficio dello Stato Civile.
9. Ai sensi della legge n. 130 del 2001 è consentita la conservazione di urne cinerarie in luoghi diversi dai cimiteri, con le modalità stabilite dalla procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie.

TITOLO III - CONCESSIONI NORME GENERALI

Art. 15 - Durata e rinnovo delle concessioni

1. Nel cimitero di Sanginetto il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
 - uso novantennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati;
 - uso trentennale di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione con la possibilità di un solo rinnovo della durata massima di anni venti; per le concessioni già in essere la durata complessiva delle stesse non può superare i cinquanta anni.
 - uso cinquantennale di ossari ad uno o più posti;
 - concessione per uso annuale di loculi per deposizione provvisoria di salme a discrezione della Amministrazione Comunale.
2. Le suddette concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza dal concessionario o dagli aventi diritto alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo. In caso di non accordo fra concessionario (o i suoi eredi) e gli eredi della salma, la priorità per il rinnovo della concessione va data agli eredi della salma tumulata.
3. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza della concessione, in assenza di una espressa volontà del concessionario o degli aventi diritto, i resti mortali del defunto saranno estumulati e conservati in cassette ossario, che saranno custodite dal Comune per un anno dalla data di estumulazione. Allo scadere di tale termine, i resti mortali non richiesti saranno destinati alla raccolta collettiva nell'ossario comune, come previsto dalla vigente normativa.
4. Allo scadere della concessione, su espressa volontà del concessionario o degli aventi diritto i resti mortali saranno tumulati in apposito loculo-ossario previo pagamento della concessione della durata massima di anni cinquanta.
5. Le sepolture che si rendono libere ritorneranno nella disponibilità del Comune,
6. Le tariffe, sia delle concessioni, sia dei diritti, relative alle varie specie di operazioni cimiteriali, sono stabilite ed aggiornate con apposita deliberazione degli organi competenti.



7. Tutte le concessioni sono disposte con atti del competente dirigente o funzionario del Comune.
8. Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune saranno assegnati ai richiedenti, previo pagamento della relativa tariffa, salvo successiva regolarizzazione.



Art. 16 - Modalità di assegnazione

1. La concessione dei loculi comunali per tumulazione individuale è ammessa esclusivamente a seguito del decesso della persona cui è destinata. La concessione di cui sopra viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. L'individuazione del loculo comunale che dovrà costituire oggetto della concessione avviene per occupazione progressiva dei loculi in linea verticale dalla prima fila superiore a proseguire verso il basso.
3. Per ottenere una delle concessioni elencate nell'art. 16 occorre presentare domanda in carta legale al Sindaco con: a) generalità e domicilio del o dei richiedenti; b) specie della concessione prescelta; c) indicazione specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro.
4. La concessione del richiedente deve essere destinata alla sepoltura, del coniuge, dei parenti entro il VI grado ed affini non oltre il IV grado o conviventi da almeno un anno con lui o con alcuno degli aventi diritto ovvero per aver acquisito nei confronti della famiglia particolari benemeritenze.

Art. 17 - Sepolture private

1. Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare entro sei mesi dalla data della concessione, il progetto in triplice copia dell'opera che intende realizzare accompagnato da dettagliata relazione.
2. Trascorso il termine di cui sopra, il Comune potrà concedere, su domanda motivata dell'interessato, una proroga di sessanta giorni. Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione sarà revocata con la corresponsione del 85% della tariffa corrisposta.
3. I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita opera alcuna con diritto alla corresponsione dell'85% della tariffa corrisposta.
4. Nelle sepolture costruite dai privati il numero delle salme da tumulare, determinato dai relativi atti di concessione è, di norma, limitato al doppio dei metri quadrati dell'area concessa.
5. La concessione di aree per cappelle private verrà effettuata, salvo casi particolari, tramite bando pubblico. Il costo della concessione è già comprensivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia.

Art. 18 - Cessione e rinuncia

1. È vietata la cessione a qualsiasi titolo e forma di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso; analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dal Comune.
2. È consentito, tuttavia, previo accordo con il Comune, allo stesso concessionario e ad i suoi eredi, purché non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa previa diversa sistemazione delle salme. In caso di accoglimento della domanda, sarà versato al richiedente il 50% della tariffa versata per l'area al momento della concessione, oltre al prezzo del manufatto fissato dal Comune e accettato dall'interessato.
3. Il concessionario può disporre per le sepolture costruite dal Comune la rinuncia alla titolarità della concessione in favore dei parenti, entro il sesto grado, della salma tumulata. A tal fine presenta apposita domanda al Comune, che autorizza la voltura. La predetta domanda deve essere firmata anche dai parenti ai quali è intestata la voltura.

Art. 19 - Uso dei loculi

1. La concessione di loculi può avvenire solo in concomitanza della necessità di tumulazione di una salma.
2. In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in

numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile previo pagamento per ogni salma ed ossario in più, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purché la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

Art. 20 - Termine per l'apposizione della lapide

1. Entro tre mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale deve essere indicato il cognome, il nome, la data di nascita e quella di morte della salma tumulata. È consentita l'iscrizione di una breve epigrafe. Il materiale da utilizzarsi per la realizzazione della lapide, dei loculi o degli ossari Comunali, deve essere rigorosamente di granito "nero Africa" non saranno ammessi colori o materiali diversi. Le dimensioni della lapide è da concordarsi con il custode cimiteriale o il funzionario incaricato.

Art. 21 - Concessioni particolari

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "famedio delle persone illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti.

Art. 22 - Retrocessioni e rimborsi

1. I loculi e gli ossari non occupati entro un mese dalla salma o dai resti mortali per la cui sepoltura essi erano stati concessi ritornano nella piena disponibilità del Comune, salvo casi di forza maggiore. In tal caso il Comune rimborserà l'85% dell'importo della tariffa vigente al momento della concessione.
2. I loculi e gli ossari occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione di tutte le salme o di tutti i resti in essi contenuti, tornano nella piena disponibilità del Comune, indipendentemente dalla rinuncia espressa dal concessionario o dagli aventi diritto.

Art. 23 - Disposizioni comuni alle varie concessioni

1. I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune nel termine di cinque mesi qualora il concessionario risieda in Italia o di sei mesi se residente all'estero, termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile.
2. Decorso inutilmente tale termine il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione con carico al Comune di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che (essa) giudicherà più opportuno.
3. Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, il Comune, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso di esito negativo provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità salvo, in prosieguo, la procedura di cui al secondo comma.
4. Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, il Comune con la procedura di cui al comma successivo ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro provvedendo in difetto d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.
5. Il Comune ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del cimitero. In tal caso il Comune provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un'altra area o manufatto, sempre nello stesso cimitero corrispondenti a quelli della concessione originaria o alle stesse condizioni di questa. Qualora ciò non sia possibile il Comune costruirà a sue spese un nuovo manufatto, anche in un altro cimitero.
6. Nell'ipotesi di cui sopra il Comune provvederà a sua cura e spesa al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura previo accordi con il concessionario o i suoi eredi.



TITOLO IV - LAVORI

Art. 24 - Progettazione e lavori

1. Le tipologie e le caratteristiche dei manufatti sepolcrali privati dovranno rispettare le condizioni previste nel bando di assegnazione in concessione delle aree.
2. Tutti i progetti debbono essere approvati dall'UTC ed essere muniti dei pareri di Legge.

Art. 25 - Lavori

1. La costruzione delle cappelle e delle edicole e di ogni altro manufatto autorizzato deve essere completata entro un anno.
2. Dal momento della concessione del lotto il concessionario è tenuto alla cura dell'area secondo norme impartite dal Comune. Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dall'interessato, si procederà alla revoca della concessione rimanendo a discrezione della stessa demolire quanto già realizzato ovvero mettere all'asta il manufatto nello stato in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario la minor somma fra quanto periziato dall'Ufficio Tecnico e quanto dal Comune realizzato. L'aggiudicatario dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

Art. 26 - Caratteristiche tecniche

1. La dimensione delle aree in concessione per la costruzione di cappelle ed edicole è stabilita dall'apposito bando di concessione delle aree
2. È vietato nell'interno dei cimiteri da parte di ditte private l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per il taglio di pietre nonché lo sgrossamento dei materiali. L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a seconda dei casi. È consentito l'uso dei nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi e su mezzi meccanici.
3. I materiali di scavi e di rifiuto debbono essere rimossi entro 24 ore e trasportati, qualora quelli di scavo provengano da terreno non utilizzato precedentemente per inumazione o per tombe, nelle discariche pubbliche autorizzate in caso contrario nelle località indicate dall'Ufficio competente. È tollerata durante l'esecuzione dei lavori la permanenza nel luogo di deposito assegnato, del quantitativo dei materiali stessi necessari per il riempimento, in ogni caso lo spazio attiguo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati.
4. Nei trasporti di materiali da costruzioni e di rifiuto devono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento dei materiali stessi nell'interno del cimitero. I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del cimitero oltre il tempo necessario per il carico e scarico. L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali causato durante il trasporto stesso.
5. I lavori nell'interno dei cimiteri da parte delle ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura dei cimiteri e nei soli giorni feriali. Nei giorni prefestivi i lavori sono consentiti fino alle ore 12.00.

TITOLO V - SEGNI FUNERARI

Art. 27 - Segni funerari e lampade votive

1. Segni funerari, nonché le lapidi per i loculi, non devono portare riferimenti relativi alla denominazione della ditta costruttrice.
2. Per l'installazione delle lampade votive si rinvia all'apposito regolamento.

TITOLO VI - OPERE DI GIARDINAGGIO

Art. 28 - Disciplina del verde dei cimiteri

1. Le opere di giardinaggio all'interno dei cimiteri sono curate dall'Area Tecnico-manutentiva Comunale che può consentire gli impianti di aiuole intorno ai manufatti privati. Tali impianti potranno essere rimossi in occasione di sistemazione del verde programmate dal Comune. In ogni caso resta, comunque esclusa l'installazione di piante ad alto fusto.



TITOLO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 29 - Competenze e disposizioni varie

1. Il servizio di polizia interno nei cimiteri fa capo al custode. È di sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria o Comunale.
2. La vigilanza sanitaria sul cimitero comunale è esercitata dall'Autorità Sanitaria.
3. La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nei cimiteri è effettuata dalla Polizia Municipale
4. L'orario di apertura dei cimiteri comunali è stabilito con ordinanza del Sindaco. L'ingresso del pubblico è ammesso fino ad un'ora prima della chiusura. Il custode può, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura o di chiusura dei cimiteri solo a seguito di autorizzazione del Sindaco o del Funzionario preposto.
6. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nei cimiteri oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.
7. Nei cimiteri è normalmente permesso l'ingresso ai soli pedoni. A discrezione del Comune potrà essere consentito l'accesso a veicoli a motore.
8. È vietato l'ingresso nei cimiteri a ragazzi di età inferiore a dodici anni se non accompagnati da adulti nonché alle persone vestite in modo indecoroso. È altresì vietato introdurre animali di ogni genere.
9. Per quanto riguarda oggetti ingombranti e simili da sistemare nell'interno dei cimiteri ne è vietata l'introduzione senza apposito permesso del custode. L'Ufficio Tecnico ha eventualmente facoltà di rimuovere oggetti sistemati senza il permesso di cui sopra, addossando al responsabile le spese di rimozione e di eventuale custodia.
10. Nell'ambito del cimitero sono vietati l'accattonaggio e la questua. È vietato altresì tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti. È infine vietata qualsiasi ripresa filmata o fotografica senza apposita autorizzazione.
11. È assolutamente vietato rimuovere o portare fuori dal cimitero oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso del Comune.
12. Nell'interno del cimitero è vietata la vendita di oggetti di qualsiasi natura, l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere, ad eccezione di quelli predisposti dal Comune, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi. Detti divieti, in quanto applicabili, potranno essere estesi anche alle immediate adiacenze del cimitero.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 30 - Addetti e competenze



1. Il custode per ogni feretro ricevuto, ritira e conserva presso di sé una copia dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in duplice copia:
 - le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al succitato art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, il numero d'ordine
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con la indicazione del luogo di deposito delle ceneri all'interno del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri indicati nel comma precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.
3. È assolutamente vietato al personale comunale assumere incarichi ed assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi. È altresì vietato al personale stesso partecipare direttamente o indirettamente ad imprese e società esplicitanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre o cimiteriale.

TITOLO IX - OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 31 - Obblighi e divieti

1. Il Comune provvede d'ufficio alla demolizione di qualsiasi opera eseguita arbitrariamente o in contrasto con quanto previsto dal Regolamento nonché alla rimozione di oggetti collocati senza la preventiva autorizzazione o tali da deturpare il decoro del luogo.
2. La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal Regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolare sanzione, può dar luogo alla proposta di revoca della concessione.
3. Tutte le persone che svolgono attività all'interno del cimitero o comunque lo frequentano, debbono usare il massimo rispetto dei manufatti e delle opere di qualsiasi natura ivi esistenti.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.
5. Le infrazioni alle disposizioni del Regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari secondo le leggi e i regolamenti generali sono punite con ammenda da euro 25,82 a euro 258,23. L'accertamento delle contravvenzioni e relativa procedura seguiranno i termini di legge.
6. Per le operazioni cimiteriali di tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazione, riduzione, è dovuto dal richiedente il pagamento di appositi diritti cimiteriali le cui tariffe sono stabilite da apposita delibera approvata dagli organi competenti.
7. Per tutto quanto non si fa espresso riferimento nel Regolamento si rimanda alla legislazione vigente.

Art. 32 – Regolamento servizio lampade votive

1. Con l'approvazione di questo regolamento, il "Regolamento del servizio delle lampade votive del Cimitero di Sangineto", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 05/10/2010, diventa parte integrante del presente regolamento.

